<RepeatBlock-Amend><Amend><Date>{15/10/2020}15.10.2020</Date> <ANo>A8-0198</ANo>/<NumAm>275</NumAm>

Emendamento <NumAm>275</NumAm>

<RepeatBlock-By><By><Members>Eric Andrieu</Members>

<AuNomDe>{S&D}a nome del gruppo S&D</AuNomDe>

</By></RepeatBlock-By>

<TitreType>Relazione</TitreType> A8-0198/2019

<Rapporteur>Eric Andrieu</Rapporteur>

<Titre>Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))</DocRef>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 - paragrafo 1 - punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 78</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(5 bis) L’articolo 78 è sostituito dal seguente:*** |
|  | ***1. Oltre alle norme di commercializzazione applicabili se del caso, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:*** |
|  | ***a) carni bovine;*** |
|  | ***a bis) carni ovine;*** |
|  | ***b) prodotti vitivinicoli;*** |
|  | ***c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;*** |
|  | ***d) carni di pollame;*** |
|  | ***e) uova;*** |
|  | ***f) grassi da spalmare destinati al consumo umano; e*** |
|  | ***g) olio di oliva e olive da tavola;*** |
|  | ***h) carni suine;*** |
|  | ***i) carni caprine;*** |
|  | ***j) carni equine;*** |
|  | ***k) carni di coniglio.*** |
|  | ***2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione e la promozione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti in tale allegato. L'allegato VII può stabilire le condizioni alle quali tali designazioni o denominazioni di vendita devono essere protette, nella commercializzazione o promozione, da usurpazioni, utilizzi commerciali, imitazioni o evocazioni illecite.*** |
|  | ***3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione.*** |
|  | ***4. Per garantire che gli operatori e gli Stati membri comprendano in modo chiaro e corretto le definizioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.*** |
|  | ***5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.*** |
|  | ***6. Le denominazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, attualmente utilizzate per le carni, i tagli di carne, le parti di carne, le preparazioni di carne e i prodotti a base di carne, non possono essere utilizzate per prodotti diversi dalla carne o dai prodotti contenenti carne.*** |
|  | ***Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato delle carni, se la natura esatta dell'alimento risulta chiaramente dal suo uso tradizionale a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e/o se le denominazioni sono evidenti al consumatore medio per descrivere una qualità caratteristica dell'alimento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per integrare l'allegato VII con norme specifiche riguardanti le deroghe al primo comma per un elenco di definizioni, designazioni o denominazioni di vendita delle carni, dei tagli di carne, delle parti di carne, delle preparazioni di carne e dei prodotti a base di carne di cui al primo comma.*** |
|  | ***Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, distingue tra denominazioni legali e denominazioni usuali o descrittive a seconda che si tratti o meno di denominazioni alimentari che si riferiscono all'uso fatto di tali alimenti.*** |
|  | ***Per le deroghe relative ai prodotti proteici vegetali, la denominazione di vendita deve indicare chiaramente la dicitura "senza carne".***  |

Or. <Original>{FR}fr</Original>

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>